

CONVENZIONE

tra

La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (di seguito FIDIR), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

e

la Federazione Italiana Cheerleading Cheerdance Sportivo (di seguito FICCS), con sede a Guido Visconti (MI) - Via Ungaretti 13/15 - rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Tomassini domiciliato per la carica presso la sede della FICCS.

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico quale “federazione sportiva paralimpica”, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall’International Paralympic Committee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- la FICCS riconosciuta in data 28 gennaio 2017 dalla FIDIR quale “Ente Aggregato” in conformità all’art. 16bis e seguenti del proprio Statuto Federale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, il cheerleading ed il cheerdance in ogni sua forma e manifestazione;

la FIDIR e la FICCS convengono quanto segue:

Art. 1 Ambiti di attività

- La FIDIR sulla base del riconoscimento concesso ed in conformità a quanto previsto all’art. 4.1 lettera d) del proprio Statuto, al fine di promuovere lo sport del “cheerleading” e del “cheerdance” tra le persone con disabilità intellettiva relazionale, delega la gestione della predetta attività alla FICCS;
- Il riconoscimento concesso non configura in ogni caso alcuna responsabilità dal parte della FIDIR per tutto quanto posto in essere dalla FICCS per la gestione della propria



attività, come specificato all'art. 23bis.5 del Regolamento Organico della FISDIR, rimanendo la FICCS un soggetto del tutto autonomo.

- La FICCS si impegna a favorire la partecipazione degli atleti con disabilità intellettiva relazionale alle proprie attività e alle competizioni nazionali e internazionali, ove questi siano ammessi secondo i propri regolamenti.
- Qualora la disciplina rientri nei programmi delle Federazioni internazionali alle quali la FISDIR aderisce, la FICCS è tenuta a fornire alla FISDIR la rappresentativa nazionale.

Art. 2 Tesseramento

2.1

Poiché agli "enti aggregati" si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative agli affiliati (art. 16bis.3 Statuto FISDIR) il Presidente e i membri del consiglio federale della FICCS dovranno essere regolarmente tesserati per la FISDIR secondo le modalità stabilite al Capo 2 del Regolamento Organico della FISDIR.

2.2

Ai fini della partecipazione ai programmi sportivi della FICCS, gli atleti con disabilità intellettiva relazionale dovranno essere in possesso della tessera federale della FISDIR.

2.3

Qualora non già tesserati con una società sportiva regolarmente affiliata alla FISDIR, sarà cura della FICCS richiedere alla Segreteria Federale della FISDIR il rilascio della tessera secondo le modalità stabilite dagli articoli 17, 20 e 21 del Regolamento Organico della FISDIR.

2.4

Ai fini della tutela sanitaria degli atleti con disabilità intellettiva relazionale la FICCS prende atto delle norme regolamentari emanate dalla FISDIR, impegnandosi a recepirle nei propri regolamenti.

2.5

La FISDIR quale ente certificatore fornirà alla FICCS ogni utile assistenza ai fini della classificazione internazionale degli atleti con disabilità intellettiva relazionale ove questa sia richiesta per la partecipazione alle gare.

Art. 3 Calendario sportivo

3.1

La FICCS si impegna a tenere costantemente informata attraverso il proprio sito istituzionale la FISDIR dei programmi e degli eventi nei quali sono impegnati gli atleti con disabilità intellettiva/relazionale.

3.2

La FICCS si impegna annualmente a fornire alla FISDIR tutti i dati sull'attività svolta.

Art. 4 Ambiti culturali e di diffusione dell'immagine

4.1

La FISDIR e la FICCS concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettiva relazionale. A tal fine si impegnano

a diffondere congiuntamente le proprie rispettive attività con ogni utile mezzo e correlarsi sulle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettiva relazionale.

4.2

E' fatto obbligo alla FISDIR e alla FICCS predisporre reciprocamente un link ai propri siti istituzionali. Sarà possibile per FICCS apporre sulla propria carta intestata e comunicazioni, compreso social e sito, il simbolo FISDIR. Lo stesso sarà possibile, nel caso lo volesse, FISDIR nei confronti di FICCS.

Art. 5 Ambiti formativi

5.1

La FISDIR e la FICCS concordano sulla necessità di supportare adeguatamente i propri quadri tecnici al fine di favorirne la preparazione in tema di disabilità intellettiva relazionale.

5.2

La formazione tecnica della disciplina del Cheerleading e del Cheerdance è affidata alla FICCS che integrerà i propri percorsi formativi con contenuti specifici sulla disabilità intellettiva relazionale forniti dalla FISDIR.

5.3

Resta inteso che la FICCS ha autonoma competenza sulla definizione dei percorsi formativi e sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici della disciplina.

Art. 6 Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione delle parti fino al 31 dicembre 2017 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non formalmente disdetta da una delle due parti.

Roma , 27 Febbraio 2017


Il Presidente FISDIR
Marco Borzacchini

Il Presidente FICCS
Marco Tomasini